



COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO :

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE . Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr. - As.
MARCHETTI ARNALDO	Presente
MAGNANI SARA	Assente
BOCCALETTI ROBERTA	Presente
BOTTURA LUCA	Presente
NEGRINI GIANNI	Presente
PINOTTI NICOLA	Presente
CARNEVALI VALERIA	Presente
GHIDOTTI LUISA	Presente
FORMIGONI MARIA CRISTINA	Presente
PINOTTI UMBERTO	Presente
TIRELLI GIULIO	Presente
Totale	10
	1

Con l'intervento e l'opera del Signor **CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE**

Il Signor **MARCHETTI ARNALDO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La Responsabile del Servizio Finanziario, Gelatti Rita, illustra la proposta del nuovo piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti e le nuove tariffe per l'anno in corso.

La Capogruppo di Minoranza, Formigoni Maria Cristina, chiede se alcune voci di spesa si potevano evitare.

L'Amministrazione fa presente che le attuali scelte sono necessarie per raggiungere l'equilibrio del bilancio di esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1, comma 527 lettera f), della Legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1, comma 527 lettera c), della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99/2021), che testualmente recita: *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»;*

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’“*Ente territorialmente competente*” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione, come “*l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

Dato atto che nel caso del Comune di Magnacavallo l’Ente di governo dell’Ambito non è stato costituito;

Visto l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 s.m.i., il quale prevede: “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

Richiamato l’articolo 1, comma 653, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b) della L. n. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall’impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019*” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA n. 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un totale complessivo di € 166.708,00=;

Preso atto che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

- modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata da BEN Srl di Milano, ditta incaricata a tale scopo, da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) si è provveduto a riconoscere gli aumenti al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che “*le risultanze del fabbisogno standard*” del Comune di Magnacavallo, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di “*costo standard*” di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 321,00, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 735.699 determina un fabbisogno standard finale pari a € **236.159,38** e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto inoltre di precisare che la quota di € 13.170,00 di aumento del limite di crescita, necessaria per il riequilibrio delle entrate tariffarie, viene riconosciuta in sede provvisoria salvo ulteriore processo di verifica a dimostrazione dello squilibrio medesimo;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2020 di approvazione delle tariffe per l’anno 2020, confermando quelle adottate per l’anno 2019, in applicazione dell’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;

Richiamato l’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600

milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva, alle citate categorie economiche;

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*1. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.*»

E inoltre:

«*1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività prevedendo una riduzione sulla quota fissa e variabile (quota 1 non soggetta a conguaglio) per le diverse tipologie di utenze e precisamente:

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Percentuale annua di riduzione sulla quota fissa e Variabile 1
n. 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
n. 24	Bar- caffè- pasticceria	
n. 56	Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	
n. 60	Pizza al taglio	95%

n. 26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
n. 58	Negozi di vendita generi alimentari	50%
	Tutte le altre attività	85%

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 12.400,00 e che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 09 Programma 03 Capitolo 9396/1 Bil. 2021 “Spese per esenzioni servizio rifiuti a corrispettivo per emergenza sanitaria;

Dato atto che la spesa così in precedenza quantificata è finanziata dalla contribuzione nazionale pari ad € 7.403,39 assegnata con decreto della Finanza Locale del 24 giugno 2021 a riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Ritenuto di aggiungere alle risorse sopra indicate l'ulteriore importo di € 4.996,61= derivante dalle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020 iscritte nell'allegato A/2 – Avanzo vincolato – Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili – del conto del bilancio 2020;

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali, quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per l'anno 2021**, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TARI -approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 13/05/2021- un'ulteriore agevolazione tariffaria a carico del bilancio comunale in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 in base alla tabella precedente e comportante un minor gettito di circa € 12.400=;

Ritenuto inoltre di destinare la quota di agevolazione per le utenze domestiche confluita nell'avanzo vincolato di amministrazione mediante l'assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie in stato di disagio economico;

Ritenuto inoltre di stabilire per l'anno 2021 i termini di versamento del corrispettivo per le utenze non domestiche nel seguente modo:

- 1[^] o unica rata entro il 31 ottobre 2021,
- 2[^] rata – saldo entro il 31 dicembre 2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché delle tariffe per l'anno 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione espresso dal Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, in allegato;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, esito di voto proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di dare atto che** il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 3) **Di trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 4) **Di approvare** per l'anno 2021 le tariffe per utenze domestiche e utenze non domestiche come da prospetti allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di stabilire** inoltre, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento TARI, **per il solo anno 2021**, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, l'applicazione delle seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale sulla quota fissa e variabile 1 (quota non soggetta a conguaglio) e comportante un minor gettito di circa € 12.400,00 e come da seguente tabella:

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Percentuale annua di riduzione sulla quota fissa e Variabile 1
n. 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
n. 24	Bar- caffè- pasticceria	
n. 56	Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	
n. 60	Pizza al taglio	95%

n. 26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
n. 58	Negozi di vendita generi alimentari	50%
	Tutte le altre attività	85%

- 6) **Di dare atto** che il costo delle stesse, presunto in €. 12.400,00, ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al 9396/1 codice di bilancio 09.03.104 “Spesa per esenzioni servizio rifiuti a corrispettivo per emergenza sanitaria” del bilancio di previsione 2021 – 2023 - Anno 2021 e finanziata con i fondi resi disponibili dallo Stato per l'emergenza Covid;
- 7) **Di stabilire** per l'anno 2021 i termini di versamento del corrispettivo per le utenze non domestiche nel seguente modo:
 - 1[^] o unica rata entro il 31 ottobre 2021,
 - 2[^] rata – saldo entro il 31 dicembre 2021;
- 8) **Di dichiarare**, previa separata, successiva ed unanime votazione favorevole, resa da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, **la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 167/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to MARCHETTI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO

Magnacavallo, lì

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè

dal 24-08-2021 al 08-09-2021 all'Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to SQUASSABIA SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 31-07-2021

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).

Magnacavallo, li 31-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO